



## Conferenza dell'Autorità d'Ambito

### ATTO N°41

**OGGETTO:** affidamento del servizio alla Comuni Riuniti VCO Srl

L'anno duemilaotto, addì 25 febbraio, presso il Forum Museo Shop Convegni - Omegna sito presso il parco Pasquale Maulini, 1 a Omegna, convocata con avviso del 14/02/2008 protocollo n.199/2008, in ottemperanza dell'art. 8 della Convenzione per l'Istituzione dell'Autorità d'Ambito n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", alle ore 16.45 inizia la Conferenza dell'Autorità d'Ambito.

Dalle firme risultano presenti

Ente rappresentato	Nominativo	% di rappresentanza	Presente	Assente
Presidente dell'autorità d'Ambito - Provincia di Novara	Sergio Vedovato	12,739	12,739	
Provincia del VCO	Desanti Giovanni	12,261	12,261	
B.T.O. 1 Alta Agogna	Giuseppe Signorelli	3,878	3,878	
B.T.O. 2 Bassa Agogna	Giuseppe Cremona	1,318	1,318	
B.T.O. 3 Bassa Valsesia	Valter Brustia	3,801	3,801	
B.T.O. 4 Cusio	Nello Francesco Ferlaino	0,491	0,491	
B.T.O. 5 Lago Maggiore	Giovanni Orlando	4,785	4,785	
B.T.O. 6 Media Agogna	Luigi Zabarini	2,308	2,308	
B.T.O. 7 Media Valsesia	Marino Spagnolini	3,826	3,826	
B.T.O. 8 Novara	Paolo Pepe	7,332	7,332	
B.T.O. 9 Ovest Ticino	Enzio Zanotti Fregonara	7,911	7,911	
B.T.O. 10 Verbania	Claudio Zanotti	2,275	2,275	
Comunità Montana Alto Verbano	Luigi Airoldi	1,341	1,341	
Comunità Montana Cusio Mottarone	R. Piloni (delega Barbetta)	4,206	4,206	
Comunità Montana dei Due Laghi	Angelo Gemelli	1,323	1,323	
Comunità Montana Monte Rosa	D. Rabbogliatti (delega Sonzogni)	4,228	4,228	
Comunità Montana dello Strona e del Basso Toce	R. Albertini (delega Bernardini)	1,969	1,969	
Comunità Montana Val Grande	D. Coppo (delega Brizio)	2,119	2,119	
Comunità Montana Valle Antrona	Dario Ricchi	2,508		2,508
Comunità Montana Valle Cannobina	Silvano Dresti	1,863	1,863	
Comunità Montana Valle Ossola	F. Massiomo (delega Zaccheo)	6,093	6,093	
Comunità Montana Valle Vigizzo	Federico Cavalli	3,039		3,039
Comunità Montana Valli Antigorio Diverio Formazza	Marcello Dalla Pozza	8,386	8,386	
<b>TOTALE</b>		<b>100,00%</b>	<b>94,453</b>	<b>5,547</b>

Alla seduta partecipa anche l'ing. Marco Lombardi, Direttore dell'Autorità d'Ambito.



Il presidente Vedovato, constatata la presenza del 94,453/100 delle quote della Conferenza d'Ambito procede alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno n°1:

Verifica dello stato della controversia con la Comuni Riuniti VCO ed eventuali deliberazioni conseguenti

Il Presidente riferisce in ordine ai contatti intercorsi con i Comuni di Ornavasso, Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Oggebbio, Pallanzeno, Vanzone con San Carlo e con la Società Comuni Riuniti VCO S.r.l., alla quale i medesimi Comuni partecipano in ordine alla definizione della modalità di gestione del servizio idrico integrato.

Questi contatti, che hanno dato luogo, già nell'anno 2007, a numerose riunioni ed a scambi di corrispondenza, anche con l'intervento dei legali delle parti, si sono concretizzati, nell'anno in corso, in un incontro avvenuto il 6 febbraio 2008 a Verbania, con la presenza di tutte le Amministrazioni, e in un incontro avvenuto il 20 febbraio 2008, a Torino, alla presenza dei soli legali delle parti.

Come è ben noto, la Società Comuni Riuniti VCO S.r.l., congiuntamente con tutti i Comuni prima ricordati, ha proposto ricorso al T.A.R. Piemonte avverso la deliberazione di affidamento del servizio idrico integrato alla Società Acqua Novara VCO S.p.A., deliberata con atto della Conferenza 21 marzo 2007, n. 20.

In quel ricorso, la Società Comuni Riuniti VCO ed i Comuni hanno, altresì, impugnato tutte le deliberazioni della Conferenza aventi ad oggetto il programma di attività e l'indirizzo del processo di riunificazione delle gestioni pubbliche, a partire dall'atto n. 9 assunto il 19 dicembre 2005.

La Società e i Comuni rivendicavano la possibilità di essere mantenuti nella gestione autonoma del servizio.

L'Autorità, consapevole della correttezza e legittimità dei propri provvedimenti, ha deliberato di resistere nel giudizio avanti il T.A.R. Piemonte e nello stesso senso si sono determinate la Provincia di Novara e il G.U.A..

Poiché l'Autorità è esponente di tutti gli enti dell'Ambito ed ha come missione quella di coordinare la loro azione per ciò che concerne il servizio idrico integrato, pur nella pendenza del giudizio si è sviluppata una articolata e delicata attività di consultazione e contatto, volta ad individuare una possibilità di soluzione conciliativa della controversia.

Questa possibilità è emersa anche nell'ultima seduta della Conferenza, celebratasi il 21 dicembre 2007, stante la disponibilità in questo senso dimostrata anche dai legali della Società e dei Comuni ricorrenti, e della stessa è stata data puntuale notizia a tutti i Comuni interessati con comunicazione del Direttore in data 27 dicembre 2007.

Nel frattempo, è intervenuta una significativa modificazione a livello normativo, costituita dalla approvazione, da parte del Governo, del testo correttivo del Testo Unico sull'Ambiente, divenuto, poi, il d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.



Ed invero, il d. lgs. 19 gennaio 2008, n. 4, ha modificato sia l'art. 147, comma II, lettera b) che l'art. 150, comma I, sostituendo le parole *“unicità della gestione”* con le parole *“unitarietà della gestione”*.

Questa modificazione, come risulta anche dal parere espresso in merito dal Consiglio di Stato, elimina l'obbligo di gestione unitaria all'interno dell'Ambito e consente, invece, una gestione pluralistica e perciò attraverso una pluralità di gestori.

Ne consegue che a livello legislativo è oggi venuto meno l'obbligo di gestione unica, che era esclusivamente contenuto nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non essendo previsto nella precedente Legge Galli e neppure nella legge regionale piemontese 20 gennaio 1997, n. 13, tutt'ora vigente.

Per quanto concerne i Comuni al di sotto dei 1.000 abitanti, il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, ha modificato l'art. 148, comma V, ribadendo la necessità di partecipazione obbligatoria di tutti gli enti locali all'Autorità d'Ambito, ma consentendo ai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti la facoltà di adesione alla gestione unica del servizio integrato.

Alla luce delle modificazioni legislative anzidette, la controversia che contrappone i Comuni prima ricordati e la Società Comuni Riuniti VCO S.r.l. all'ATO può essere valutata in un'ottica profondamente diversa.

I Comuni in questione, infatti, potrebbero trovare soddisfazione rispetto alle loro pretese nella nuova disciplina normativa, che non impone più l'unità della gestione e che non impone più, perciò, il riferimento ad un unico gestore e che libera i Comuni al di sotto dei 1.000 abitanti dalla necessità di aderire al gestore unico.

La nuova disciplina legislativa, perciò, consente all'Autorità di prendere atto e di tener conto dell'esigenza manifestata dai Comuni.

La pendenza del contenzioso è l'elemento giuridico formale che giustifica la valutazione di questa esigenza dei Comuni, che non hanno prestato acquiescenza alle precedenti deliberazioni dell'Autorità e che, pertanto, possono, essi soli, contestarne l'applicabilità.

D'altro canto, ove si consideri che alla gestione unica hanno ormai aderito 146 Comuni dell'Ambito, pari ad oltre il 93% della popolazione insediata, è altresì evidente che l'accettazione di questa possibile soluzione non altera affatto l'equilibrio complessivo che l'Autorità ha a suo tempo deliberato, poiché l'affidamento a un gestione diversa del servizio idrico per questi Comuni ha una incidenza percentuale nel complesso trascurabile.

Ne consegue che la soluzione consistente nel riconoscimento ai Comuni in questione della possibilità di autonoma gestione da un lato corrisponde alle esigenze dei Comuni stessi, che in quanto enti esponenziali della loro unità devono pur essere riconosciute, dall'altro non incide sulle esigenze complessive di gestione del servizio idrico integrato, alla tutela della quali è preposta l'Autorità.

La gestione autonoma, peraltro, non è una gestione separata, poiché il principio dell'unitarietà deve essere comunque garantito: e questa garanzia può essere raggiunta attraverso il rispetto da parte anche dei Comuni in questione, e del loro gestore, della tariffa fissata dall'Autorità e



con l'ovvio mantenimento in capo all'Autorità della funzione di vigilanza, da svolgere diuturnamente.

La particolarità del nuovo gestore, e il suo ambito limitato, giustificano, poi, la fissazione di un momento specifico e obbligatorio di valutazione della correttezza ed idoneità del servizio, che pare ragionevole individuare nel 2011, anno nel quale anche all'interno del GUA si dovrà procedere al riordino della gestione attraverso le SOT.

La soluzione anzidetta è quella che è emersa dalla riunione dei legali delle parti avvenuta, come anticipato, il 20 febbraio 2008.

Se questa soluzione verrà accolta, i Comuni e la Società ricorrenti riconosceranno espressamente la legittimità degli atti adottati sino ad ora dall'Autorità, rinunciando al ricorso e a qualsivoglia contestazione, con conclusione in questi termini della controversia al 27 febbraio prossimo.

Il Presidente apre, a questo punto, la discussione tra i presenti.

Intervengono i signori Gemelli, Presidente della Comunità Montana Due Laghi, Orlando, Rappresentante del B.T.O. n°5, Desanti, Rappresentante della Provincia del VCO, Zanotti, Rappresentante del B.T.O. 10 e Dalla Pozza, Presidente della Comunità Montana Antigorio Diverio e Formazza.

Al termine degli interventi, coi quali gli intervenuti sostanzialmente apprezzano l'individuazione di una soluzione extra-giudiziale alla controversia e nel contempo evidenziano la necessità che la Conferenza d'Ambito prosegua con continuità e puntualità l'attività di indirizzo e controllo finalizzata al processo di riunificazione delle gestioni, il presidente Vedovato ribadisce che:

- la pendenza del contenzioso è l'elemento giuridico formale che giustifica la valutazione di questa esigenza dei Comuni, che non hanno prestato acquiescenza alle precedenti deliberazioni dell'Autorità e che, pertanto, possono, essi soli, contestarne l'applicabilità.
- alla gestione unica hanno ormai aderito 146 Comuni dell'Ambito, pari ad oltre il 93% della popolazione insediata, ed è altresì evidente che l'accettazione di questa possibile soluzione non altera affatto l'equilibrio complessivo che l'Autorità ha a suo tempo deliberato;
- il 2011, anno nel quale anche all'interno del GUA si dovrà procedere al riordino della gestione attraverso le SOT, è un momento specifico e obbligatorio di valutazione della correttezza ed idoneità del servizio della Comuni Riuniti.

Il presidente Vedovato conclude evidenziando che la soluzione individuata conferma la volontà e la capacità dell'Autorità d'Ambito di operare nell'interesse di tutti i Comuni del territorio.

Non avendo più nessuno chiesto la parola, il Presidente mette ai voti la seguente deliberazione.



## LA CONFERENZA DELL'AUTORITÀ D'AMBITO

visto il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “norme in materia ambientale”;

visto il d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, avente ad oggetto “ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

vista la legge della Regione Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13, recante “delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme dei modi di cooperazione degli enti locali”;

visto il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

richiamate le precedenti deliberazioni assunte in ordine all'affidamento del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale n. 1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese”;

udita la relazione del Presidente e ritenuto di approvarla integralmente;

ritenuto opportuno adottare una deliberazione che, in ossequio alla disciplina introdotta con il d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, consenta di risolvere, in modo conciliativo e nel rispetto del pubblico interesse, la controversia insorta con i Comuni di Ornavasso, Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Oggebbio, Pallanzeno, Vanzone con San Carlo, e con la Società Comuni Riuniti VCO S.r.l., pendente avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. II, n. 698/2007 R.G., con udienza fissata per il 27 febbraio 2008;

dato atto che è stato ottemperato al disposto di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

richiamato l'art. 134, comma IV, del citato d. lgs. 267/2000 e ritenuta l'urgenza di provvedere, stante l'udienza ricordata;

per le ragioni di fatto e di diritto di cui alle premesse

### DELIBERA

1) di affidare il servizio nel territorio dei Comuni di Ornavasso, Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Oggebbio, Pallanzeno, Vanzone con San Carlo, facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1, alla Società Comuni Riuniti VCO S.r.l., della quale i predetti Comuni sono soci tutti ed esclusivi, a' sensi dell'art. 113, comma V, lettera c), del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 148, comma V, e 150, commi 1 e 3, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, per le ragioni di fatto e di diritto di cui alle premesse;

2) di stabilire che il servizio verrà svolto secondo la convenzione di affidamento del servizio idrico integrato che sarà redatta sulla base dello schema di convenzione di affidamento già approvato e sottoscritto con Acqua Novara VCO S.p.A. ;

3) di stabilire che, ferma restando la funzione di vigilanza diuturnamente spettante in capo all'Autorità, la gestione da parte di Comuni Riuniti VCO S.r.l. sarà assoggettata ad un momento di verifica obbligatoria dell'efficacia gestionale all'anno 2011;



4) al fine di garantire l'unitarietà della gestione, la Società Comuni Riuniti VCO S.r.l. applicherà agli utenti la tariffa d'ambito determinata dall'Autorità, che sarà identica a quella applicata dalla Società Acqua Novara VCO;

5) di dare atto che la presente deliberazione consegue all'accordo con i Comuni e la Società prima indicati, in relazione al contenzioso pendente avanti il T.A.R. Piemonte, che prevede espressamente che l'efficacia della presente deliberazione sia subordinata alla rinuncia da parte dei Comuni e della Società prima indicati al ricorso proposto, rinuncia da perfezionare entro il 27 febbraio 2008, affinché il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ne prenda atto in quella data;

6) di dare mandato al Presidente dell'Autorità d'Ambito di sottoscrivere la convezione di cui sopra, e di adottare tutti gli atti occorrenti per l'attuazione della presente deliberazione, in linea, per quanto qui non previsto, con quanto stabilito nella deliberazione della Conferenza dell'Autorità 21 marzo 2006, n. 20, che ha affidato il servizio idrico integrato alla Società Acqua Novara VCO S.p.A.

\*\*\*\*\*

La sopra estesa proposta, posta ai voti dal Presidente, resi per alzata di mano

Presenti: n°21 Rappresentanti, pari a quote 94,453/100

Favorevoli: n°21 Rappresentanti, pari a quote 94,453/100

Contrari: n° 0 Rappresentanti, pari a quote 00,000/100

Astenuti: n° 0 Rappresentanti, pari a quote 00,000/100

la deliberazione risulta approvata.

Il Presidente ne proclama l'esito.

Successivamente, con voti unanimi dei 21 componenti presenti e votanti, pari a 94,453/100 quote, espressi per alzata di mano la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

\*\*\*\*\*

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

**IL DIRETTORE  
DELL'AUTORITÀ D'AMBITO  
(Marco Lombardi)**

**IL PRESIDENTE  
DELL'AUTORITÀ D'AMBITO  
(Sergio Vedovato)**



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
AI SENSI DELL'ART.49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000

Parere favorevole

Verbania, 25/02/2008

IL DIRETTORE  
DELL'AUTORITÀ D'AMBITO  
(Marco Lombardi)





## PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Provinciale che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo provinciale in data odierna e vi resterà affissa 15 giorni consecutivi. In pari data viene inviata per l'affissione agli Enti indicati al comma 1 dell'art. 10 della Convenzione

Novara, 29/02/2008

Il Segretario Generale  
(F.to Clemente Mantegazza)

---